



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070

ORDINANZA N. 205 DEL 16.10.2020

VISTA L'Ordinanza n. 41 del 12.10.2020 del Presidente della Regione Sicilia con la quale vengono adottate particolari misure di contenimento del contagio, dichiarando "zona rossa" il territorio del Comune di Galati Mamertino, con le seguenti prescrizioni:

CHE con ordinanza sindacale n. 204 del 14.10.2020 sono state impartite delle disposizioni comportamentali di tutta la popolazione presente sul territorio di Galati Mamertino;

CONSIDERATO che dagli elenchi trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Messina - Servizio Vaccinazioni Sant'Agata di Militello risultano un congruo numero di "positivi al Covid - 19" con isolamento obbligatorio e domiciliare;

DATO ATTO che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale e al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, ed ognuno per le proprie competenze, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate a fronteggiare la situazione in atto;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CHE le suddette iniziative risultano utili per consentire il completamento delle attività di mappatura dei "contatti stretti" e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, ed ognuno per le proprie competenze, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente,

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ed in particolare, in caso di emergenze ed anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000

VISTO l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;

Nel rispetto dell'ordinanza n. 41 del 12.10.2020 del Presidente della Regione Sicilia e ordinanza sindacale n. 41 del 14.10.2020, e tenendo conto delle risultante degli elenchi trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Messina - Servizio Vaccinazioni Sant'Agata di Militello

ORDINA

A tutti i cittadini risultati positivi al "Covid -19" il rispetto delle disposizioni impartite con ordinanza n. 41 del 12.10.2020 del Presidente della Regione Sicilia e ordinanza sindacale n. 41 del 14.10.2020, tenendo conto delle risultante degli elenchi trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Messina - Servizio Vaccinazioni Sant'Agata di Militello e delle comunicazioni al domicilio degli interessati. In particolare:

- **l'isolamento obbligatorio del "positivi" con tampone molecolari e l'isolamento fiduciario dei familiari, congiunti e persone in contatto a vario titolo (dipendenti supermercati, dipendenti aziende, ecc.);**
- **la sanificazione, ove non effettuato e/o l'ulteriore ripetizione, per i locali adibiti ad esercizi commerciali aperti al pubblico, disponendo l'effettuazione di "tamponi rapidi" per titolari e dipendenti, con comunicazione, obbligatoria, all'Ente.**

Si rammenta l'obbligo di comunicare a questo Ente l'elenco nominativo delle persone (congiunti, familiari, ecc.) che hanno avuto contatti diretti con le persone dichiarati "positivi";

DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa:

- al Commissario per l'emergenza Covid-19 dell'ASP di Messina;

- Al Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Al Comando Stazione di Calati Mamertino;
- Al Commissariato P.S. di Capo D'Orlando;
- All'Ufficio Vigili Urbani;

Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;

La presente ordinanza, da valere a notifica per i residenti e non residenti, viene pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, sul sito istituzionale ed affissa nei locali pubblici.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 07/08/90 n. 241 si informa che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971).

La presente ordinanza ha validità fino al 18 ottobre prossimo con riserva di adottare ulteriori provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto anche delle disposizioni che verranno adottate dagli Organi istituzionali preposti provinciali e regionali.

La mancata osservanza d gli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
Antonino dott. Baglio
